



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0005167-28/09/2017-SC_CAL-T81-P

Alla Commissione Straordinaria
del Comune di
89844 Nicotera (VV)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 90/2017.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO







REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

composta dai Magistrati

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Dott. Tommaso Salamone | Presidente |
| Dott. Massimo Balestieri | Consigliere (Relatore) |
| Dott. Francesco Antonio Musolino | Consigliere |
| Dott.ssa Stefania Anna Dorigo | Referendario |

Nella Camera di Consiglio del giorno 27/09/2017

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;


ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di **NICOTERA (VV)** in ordine al **rendiconto della gestione esercizio 2015**, acquisita dalla Sezione al 2840 del 04/03/2017;

VISTA l'ordinanza n. 7/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore Dott. Balestieri

FATTO E DIRITTO

L'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, viepiù nella prospettiva dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016, nonché della salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, parametrato sui novellati articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della



MS

corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'Organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'Ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

Il Comune di **NICOTERA (VV)**, al **01/01/2015**, contava una popolazione di 6.481 abitanti e, a consuntivo 2015, ha conseguito **accertamenti di competenza** complessivi pari ad €. **18.567.861,51** (di cui €. 5.086.778,85 entrate correnti, e di queste €. 4.841.436,57 a titolo di risorse proprie) ed **impegni di competenza** totali pari ad €. **18.546.496,18**.

Dall'esame del questionario relativo al rendiconto 2015, acquisiti con nota prot. 0002840-04/03/2017, nonché della documentazione trasmessa dall'Ente, sono emerse le questioni che si espongono di seguito, in merito alle quali gli Organi in indirizzo sono tenuti a far pervenire i necessari chiarimenti ed elementi di integrazione. Ciò posto, si rileva quanto segue.

1. Rilievi preliminari

1.1 Mancata trasmissione telematica del rendiconto 2015 (adempimenti Sirtel)

L'Ente non ha adempiuto a quanto disposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2016/INPR, con la quale sono stati definiti "Linee di indirizzo, tempi e modalità degli adempimenti cui sono tenuti gli enti per l'invio dei rendiconti, in coerenza con i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei rendiconti da parte dell'organo consiliare, previsti in via ordinaria al 30 aprile dell'anno successivo, dall'art. 227, comma 2, del TUEL "Istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconto 2015". Infatti i Comuni fino a 19.999 abitanti avrebbero dovuto trasmettere i dati sul rendiconto 2015 dal 15 giugno al 15 luglio 2016, eppure, ad oggi, non risulta alcuna trasmissione da parte del Comune di Nicotera.

1.2 Mancata trasmissione della relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015

La lett. b, del comma 1, dell'art. 239 specifica che fra le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione è compresa quella della relazione al rendiconto di gestione. La relazione, contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle

risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Tale documento, non solo non è stato inserito nel sistema SIQUEL ma non risulta pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente, cui era obbligo allegarlo al rendiconto.

1.3 Trasmissione documentazione su supporto informatico (CD)

Con nota n. 4309 del 05.12.2016, la Sezione ha richiesto all'Ente la trasmissione su supporto informatico (CD) copia del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 2016 (entrambi corredati della delibera di approvazione, della relazione del revisore e degli altri allegati obbligatori). Successivamente con nota n. 4020 del 24.05.2017, la Sezione ha inoltrato un sollecito con il quale si richiedevano i documenti entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento in quanto, la richiesta originaria era rimasta inevasa.

La documentazione è stata poi trasmessa ma ben oltre i termini prescritti.



1.4 Mancata pubblicazione nella sezione trasparenza del rendiconto 2015

La Sezione rileva la violazione dell'art. 227, comma 6 bis del TUEL, il quale recita: *"Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto di gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti"*.

^^^

Pertanto l'Ente, per come suesposto, dovrà fornire i dovuti chiarimenti.

2. Pregresse pronunce

Le verifiche effettuate dalla Sezione regionale, in ordine al Comune di Nicotera in sede di controllo-monitoraggio ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, avevano messo in luce, per gli esercizi 2012/2013/2014, l'esistenza di plurime situazioni di criticità, come riportato nella deliberazione n. 90/2016. Con la citata deliberazione si rilevava, tra l'altro, che la richiesta istruttoria della Sezione era rimasta inevasa sia da parte dell'Ente che da parte dell'Organo di Revisione.

Solo in fase di misure correttive l'Ente provvedeva ad inviare alcuni chiarimenti, lacunosi e non esaustivi rispetto a tutte le criticità rilevate, chiedendo nel contempo una proroga dei termini di scadenza per ottemperare completamente alle richieste della citata deliberazione. A tutt'oggi non è pervenuta nessun'altra comunicazione.

Si relazioni in merito.

W M

3. Risultato della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio triennio 2013/2015

La gestione finanziaria del triennio 2013/2015, per come rappresentata dall'Organo di revisione nel questionario 2015, presenta i seguenti risultati:

Risultato della gestione di competenza

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Accertamenti di competenza | 5.956.470,51 | 7.694.029,63 | 18.567.861,51 |
| impegni di competenza | 5.427.234,45 | 7.266.379,90 | 18.546.496,18 |
| differenza | 529.236,06 | 427.649,73 | 21.365,33 |

3.1 Esercizio 2015

3.1.1 Risultato gestione di competenza ed equilibri economico-finanziari

La gestione di competenza dell'esercizio 2015 registra un saldo positivo pari a € 21.365,33. In sede di bilancio di previsione l'Ente stanziava un fondo crediti dubbia esigibilità pari a € 450.209,18. A tal proposito si rammenta che, ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 4/2, gli Enti "stanziano nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata *Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)*".

L'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in sede di previsione 2015, pari a € 450.209,18, non appare congruo in considerazione dell'ammontare complessivo dello stock dei residui attivi dell'Ente (per come rilevato ai paragrafi successivi). Per cui, si dovranno fornire chiarimenti in merito alla modalità di calcolo applicata per la determinazione del suddetto fondo in sede di bilancio di previsione 2015, in quanto la non corretta contabilizzazione inficia il risultato di gestione e di amministrazione.

La gestione di competenza dell'esercizio 2015 viene influenzata, altresì, dalla non corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria.

Infatti, l'Ente accerta e riscuote, al titolo V "anticipazione di tesoreria", l'importo di € 3.050.187,70. In parte spesa, al titolo III "rimborso per anticipazioni", impegna e paga la maggiore somma di € 3.240.582,02, generando un differenziale di € 190.394,32.

Tale differenziale ha concorso a determinare un diverso risultato (peggiorativo) di gestione e di amministrazione.

A tal proposito è necessario porre in rilievo che l'anticipazione di tesoreria deve essere contabilizzata in modo che risulti neutra ossia: l'accertamento, le riscossioni e gli impegni relativi all'utilizzo dell'anticipazione si devono sempre equivalere con l'unica eccezione nel caso in cui si verifichi uno scoperto per mancata restituzione dell'anticipazione a chiusura dell'esercizio.


Ne deriva che per l'esercizio 2015 l'anticipazione di tesoreria non viene contabilizzata in modo che risulti neutra.

Si chiedono chiarimenti in merito.

^^^

In relazione agli equilibri 2015, così come riportati dall'Organo di revisione al quadro 1.1.1, questi non risultano correttamente rappresentati, in quanto non è indicata la quota di rimborso prestiti, relativa al titolo III, e non viene riportato il fondo pluriennale di spesa, determinato in sede di rendiconto, pari a € 3.475.838,30 (di cui € 553.692,82 per spese correnti ed € 2.922.145,48 per quelle in conto capitale).

Per cui l'Ente dovrà rappresentarli correttamente.



3.1.2 Entrate a carattere non ripetitivo e recupero evasione tributaria

Gli equilibri relativi all'esercizio 2015 sono anche influenzati dalle entrate a carattere non ripetitivo e da quelle relative al recupero evasione tributaria.

Dal questionario si rileva che il quadro relativo alle "entrate a carattere non ripetitivo", non è compilato.

Mentre al quadro 1.2.8.1, relativo all'evasione tributaria, sono riportati accertamenti per € 77.000,00, di cui € 52.000,00 per recupero evasione IMU ed € 25.000,00 per recupero TARSU. Invece, nella relazione al rendiconto 2015 l'Organo di Revisione riporta € 35.000,00 per recupero evasione IMU e € 52.000,00 per recupero evasione TARSU. Tenuto conto che i dati riportati nella relazione coincidono con quelli delle scritture contabili, si rileva che questa tipologia di entrata non è indicata nel quadro delle entrate a carattere non ripetitivo alla voce "recupero evasione tributaria".

Inoltre, si evidenzia che l'Ente nel corso dell'esercizio 2015 non effettua riscossioni né tantomeno provvede a costituire un accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità.

Alla luce di quanto precede l'Ente dovrà:

- rappresentare correttamente le entrate straordinarie che finanziano spese correnti non ripetitive, avuto riguardo anche ai proventi relativi alle sanzioni per violazione codice della strada;
- fornire il dettaglio di tutte le somme iscritte a residuo a titolo di recupero evasione tributaria, con indicazione delle somme incassate e delle spese che le stesse hanno finanziato.

3.1.3 Contributo permesso a costruire

Analizzando la capacità di riscossione del Comune di Nicotera in relazione al contributo permesso a costruire, si rileva al quadro 1.2.9.2 del questionario una bassa percentuale di riscossione per come si evince dal seguente prospetto:

W //


| Proventi permesso a costruire | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Accertamento | 130.235,10 | 139.585,51 | 180.000,00 |
| Riscossione | 113.735,10 | 75.633,86 | 42.018,66 |

Al riguardo occorre segnalare che l'elevato scostamento tra accertamento e riscossione di questa risorsa che dà luogo, per la gestione di competenza 2015, ad un residuo attivo consistente.

Inoltre, tale criticità si evince anche per gli esercizi remoti, atteso che dalle scritture contabili assumere rilievo un residuo attivo di € 61.500,00 che non presenta nessuna movimentazione nell'anno 2015.

Per cui l'Ente dovrà:

- relazionare sulle azioni poste in essere per il recupero di tali somme indicando le spese finanziate da tali entrate e, eventualmente, se sono state finanziate spese correnti (nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007 e s.m.i.);
- indicare l'importo accantonato, in parte capitale, a fondo crediti dubbia esigibilità (in quanto al quadro 1.2.9.2 del questionario non è riportato alcun importo) o se tali proventi sono assistiti da fidejussione.



3.1.4 Proventi sanzioni violazione codice della strada

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2015, per come estratta dall'albo pretorio on line, l'Ente destina i proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ai sensi dell'art. 208 del codice della strada per l'anno 2015 per finanziare la spesa corrente nella misura del 50% delle previsioni di bilancio.

Tale destinazione alla spesa corrente non viene rilevata dall'Organo di Revisione nel questionario. Inoltre occorre rilevare, oltre all'assenza di riscossioni, un aumento degli accertamenti per l'anno 2015 rispetto agli anni precedenti, i quali ammontano a € 15.000,00. Infatti si registrano accertamenti e riscossioni per l'esercizio 2013 pari a € 2.226,90, mentre nel 2014 pari a € 2.867,10.

Di conseguenza si dovranno fornire chiarimenti in merito all'aumento degli accertamenti per l'esercizio 2015 rispetto al biennio 2013/2014 e, ancora, alla mancanza di riscossioni per l'esercizio 2015.

Si dovrà dare atto, altresì, della spesa finanziata da tale tipologia di entrata fornendo il dettaglio degli eventuali relativi impegni e pagamenti effettuati.

Anche per tale entrata l'Organo di revisione non indica l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, per cui sarà necessario relazionare.

3.2 Esercizi 2013/2014

3.2.1 Risultato della gestione di competenza ed equilibri economico-finanziari

Anche per gli esercizi 2013/2014, si rilevano delle irregolarità che necessitano chiarimenti.

10/10

Esaminando, al quadro 1.1.1 del questionario, gli equilibri economico-finanziari 2014 si rileva che il saldo della gestione degli equilibri di parte corrente presenta un risultato positivo pari a € 713.008,91, mentre quello di parte capitale presenta un risultato negativo di € -475.753,50, dando luogo così ad un saldo complessivo (corrente e capitale) di competenza pari a € 237.255,41.

Nel ricordare che il saldo degli equilibri (corrente e capitale) deve eguagliarsi con il risultato della gestione di competenza, il Comune di Nicotera per l'esercizio 2014 (come per il 2015) non rispetta tale eguaglianza, in quanto il risultato di gestione di competenza è pari a € 427.649,73, mentre il saldo degli equilibri è pari a € 237.255,41.

Tale discrasia è determinata da una irregolarità nella contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria ottenuta.

Infatti le entrate derivanti dall'anticipazione di tesoreria, iscritte al titolo V, sono accertate e rimosse per l'importo di € 2.051.415,80.

Mentre, in parte spesa, al titolo III, alla voce "Rimborso per anticipazioni", risulta impegnato e pagato il minore importo di € 1.861.021,48. La differenza tra l'importo accertato, di € 2.051.415,80, e quello impegnato, di € 1.861.021,48, che è pari a € 190.394,32, ha concorso a determinare un diverso risultato (migliorativo) non solo di gestione ma anche di amministrazione.

Pertanto, se correttamente contabilizzata l'anticipazione di tesoreria, al 31.12.2014 anziché registrare un risultato di amministrazione pari a € 23.392,84 (interamente vincolato ed anche sottostimato rispetto all'effettivo fondo svalutazione da accantonare nel risultato, per come rilevato al paragrafo successivo), l'Ente avrebbe dovuto registrare un disavanzo d'amministrazione pari a € 213.787,18 e ripianarlo secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL, il quale recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio..."*

La non corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014 inficia, di conseguenza, il bilancio di previsione 2015 e seguenti in quanto le eventuali quote di disavanzo da ripianare avrebbe dovuto trovare copertura negli stanziamenti dei bilanci di previsione di competenza.

Alla luce di quanto suesposto si rileva che, tale irregolarità contabile viola i principi dell'attendibilità e della veridicità del bilancio e, inoltre, altera gli indicatori per la verifica



del patto di stabilità per l'esercizio 2015 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli esercizi successivi.

Per cui, il responsabile del servizio finanziario di concerto con l'Organo di revisione dovranno relazionare sui rilievi mossi da questa Sezione.

^^^

Esaminando, ancora, gli equilibri economico/finanziari si rileva che:

- per l'esercizio 2013, il differenziale degli equilibri di parte corrente presenta un risultato positivo di € 584.797,09, mentre la parte capitale presenta un risultato negativo di € -55.561,03;

- per l'esercizio 2014 (per come già rilevato), il differenziale degli equilibri di parte corrente presenta un risultato positivo di €713.008,91, mentre la parte capitale presenta un risultato negativo di € -475.753,50.

A riguardo l'Ente dovrà fornire chiarimenti, indicando se, eventualmente, ha destinato entrate in conto capitale per il finanziamento di spesa corrente, nonché indicare le modalità di copertura del disavanzo di parte capitale sia per il 2013 che per il 2014.

3.2.2 Fondo svalutazione crediti

In riferimento al risultato di gestione di questi anni è necessario porre in rilievo alcune criticità che rischiano di rendere inattendibili i risultati delle varie gestioni di competenza. Per cui, passando all'analisi della gestione finanziaria complessiva del Comune di Nicotera, emerge che:

- al 31.12.2013, il totale dei residui attivi titoli I e III anti 2009 è pari a € 5.236.080,19;

- al 31.12.2014, il totale dei residui attivi titoli I e III anti 2010 è pari a € 4.581.314,86.

A riguardo è necessario fare presente che, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti locali dovevano iscrivere, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Inoltre, previo parere motivato dell'organo di revisione, potevano essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Al riguardo, occorre pure sottolineare che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato, com'è noto, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali).

Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni, confluisce quindi nell'avanzo di amministrazione accantonato per tale finalità e non rileva, pertanto, ai fini del patto di stabilità interno.

L'applicazione del fondo di svalutazione crediti potrà avvenire quando si procederà a stralciare il credito rilevandone l'inesigibilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Nicotera, negli esercizi 2013 e 2014, aveva dunque l'obbligo di prevedere, in sede di approvazione del bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti pari a €. 1.309.020,04 per l'anno 2013 e pari a € 1.145.328,72 per l'anno 2014.

Ma da un riscontro con i dati di bilancio, acquisiti da Sirtel, risulta che l'Ente prevede uno stanziamento per fondo svalutazione crediti, in sede di bilancio di previsione 2013 di € 404.234,43, anziché di €. 1.309.020,04, ed in quello 2014 di € 440.348,80, anziché di € 1.145.328,72. Ne consegue che gli stanziamenti in sede previsionale sono nettamente inferiori rispetto a quanto previsto dalla norma di legge.

In sede di rendiconto 2013, lo stanziamento a competenza pari a € 404.234,43, viene fatto confluire interamente nell'avanzo vincolato per fondo svalutazione crediti, mentre in sede di rendiconto 2014, l'Ente fa confluire solamente l'importo di € 23.392,84 a fondo svalutazione crediti, in luogo dello stanziamento a competenza pari a € 440.348,80.

La modalità di calcolo del fondo svalutazione crediti è stata già oggetto della deliberazione n. 90/2016 della Sezione. Con la suddetta delibera è stato chiesto all'Ente di fornire il prospetto di calcolo del suddetto fondo per gli anni citati, prospetto che non è stato materialmente allegato. L'Ente dovrà fornire chiarimenti in merito alla non corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità per gli esercizi 2013/2014, atteso che l'errata contabilizzazione dello stesso inficia il risultato della gestione di competenza per gli esercizi 2013/2014, e trasmettere il prospetto.

3.2.3 Entrate da recupero evasione tributaria

Gli equilibri relativi all'esercizio 2014 vengono influenzati anche dall'entrate relative al recupero evasione tributaria in quanto, analizzando il conto del bilancio 2014, si evince che l'Ente iscrive in fase previsionale l'importo di € 87.000,00 (di cui € 52.000,00 per recupero ICI ed € 35.000,00 per recupero altri tributi), ma al 31.12.2014, in sede di rendiconto, non effettua alcun accertamento.

La mancanza di accertamenti rendono, di conseguenza, inattendibili gli stanziamenti iscritti in previsione 2014 ed inficiano, di conseguenza, gli equilibri di bilancio.

Si ricorda, che le previsioni di entrata, soprattutto se riferite ad entrate particolari ed eccezionali quali quelle derivanti da recupero evasione tributaria devono essere formulate vagliando con attenzione e prudenza i dati di riferimento al fine di evitare di raggiungere in modo artificioso gli equilibri di bilancio.

L'Ente dovrà relazionare in merito.

4. Riaccertamento straordinario dei residui

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30.04.2015, il Comune di Nicotera, effettua il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011.

Dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, l'Ente determina un Fondo pluriennale vincolato di entrata pari a € 4.421.893,63 (di cui € 847.974,46 di parte corrente e € 3.573.919,17 di parte capitale). Mentre in sede di rendiconto 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.05.2016, l'Ente determina un fondo pluriennale vincolato in parte spesa di € 3.475.838,30 (di cui € 553.692,82 per spese correnti e € 2.922.145,48 per spese in conto capitale).

L'organo di revisione, al quadro 1.2.6 del questionario, non rappresenta correttamente l'evoluzione del fondo pluriennale, in quanto non ne riporta l'ammontare al 31.12.2015. Inoltre, attesta che *"non è stata verificata nel corso dell'esercizio 2015 l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi coperti da fondo pluriennale a causa della mancanza di adeguati cronoprogrammi"*.

Per cui, l'Ente dovrà:

- relazionare su quanto asserito dall'organo di revisione in ordine alla mancanza di cronoprogrammi;
- dare dimostrazione dell'evoluzione del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio 2015 e indicare gli accertamenti di entrate che alimentano il predetto fondo pluriennale di parte capitale;
- allegare (se esistente) il cronoprogramma degli interventi programmati nonché specificare quelli già realizzati;
- al fine di ulteriori verifiche, trasmettere il prospetto dimostrativo della composizione del fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto 2016.

Inoltre, si dovrà relazionare sulle spese correnti finanziate dal fondo pluriennale.

5. Risultato di amministrazione

Il Comune di Nicotera consegue nel triennio 2013/2015, il seguente risultato di amministrazione:

| | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Risultato di amministrazione | 427.639,48 | 23.392,84 |
| Di cui: | | |
| Fondi vincolati | 0,00 | 0,00 |
| Fondi per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Fondi per ammortamento | 0,00 | 0,00 |
| Fondi per svalutazione crediti | 404.234,43 | 23.392,84 |
| Fondi non vincolati | 23.405,05 | 0,00 |

| | Al 01.01.2015 | 2015 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Risultato di amministrazione | 2.165.282,70 | 3.144.330,42 |

WMS

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Di cui: | | |
| Parta accantonata per FCDE | 10.039.308,70 | 450.209,18 |
| Parte vincolata da leggi e principi contabili | 878.716,38 | 0,00 |
| Parte vincolata per altri vincoli | 0,00 | 2.421.412,25 |
| Parte disponibile | - 8.752.742,38 | 272.708,99 |

Per come esposto in precedenza, gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti per gli esercizi 2013/2014 non sono stati correttamente determinati in quanto sottostimati e, per gli esercizi 2014/2015, il risultato di amministrazione e di gestione non è correttamente determinato a causa dell'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria.

La Sezione rileva, inoltre, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione dati differenti riportati nella deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio, nonché nella relazione e nel questionario dell'Organo di revisione, per come qui di seguito dettagliati:

1) Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15.04.2016:

- FCDE € 244.741,20;
- Fondo ripiano trentennale € 292.000,00;
- Parte vincolata € 2.597.589,22;
- Parte disponibile € 0,00.

2) Parere organo di revisione in data 09.05.2016:

- Parte vincolata € 2.871.621,43;
- Parte disponibile € 272.708,99.

3) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.05.2016:


- FCDE € 450.209,18;
- Parte vincolata € 2.421.412,25;
- Parte disponibile € 272.708,99.

4) Questionario:

- FCDE € 450.209,18;
- Parte vincolata € 2.694.121,24;
- Parte disponibile € 0,00.

In merito a tali discrasie, si richiama il ruolo che riveste l'Organo di revisione economico-finanziaria, che deve vigilare e rilevare le irregolarità contabili che rischiano di inficiare la gestione dell'Ente. Per cui è necessario che si relazioni su quanto esposto tenuto conto che, ai sensi dell'art. 151, commi 5 e 6 del TUEL, la Giunta Comunale predispone lo schema di rendiconto di gestione corredato dalla relazione illustrativa, per sottoporlo all'esame dell'organo di revisione ed alla successiva approvazione del Consiglio Comunale.

In considerazione di quanto fin qui esposto si rileva che i risultati di amministrazione non sono attendibili, in considerazione della sottostima del fondo svalutazione crediti e



della non corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità (per come relazionato nei paragrafi successivi), per cui si dovranno fornire i dovuti chiarimenti.

5.1 Accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione

Analizzando l'accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità, assume particolare importanza la drastica decurtazione di tale fondo, il quale passa da € 10.039.308,70, al 01.01.2015, a € 450.209,18, al 31.12.2015. Il fondo accantonato al 31.12.2015 corrisponde allo stanziamento in bilancio di previsione 2015, quindi l'Ente non ha tenuto conto di quello determinato ed accantonato in sede di riaccertamento straordinario.

A tal fine si rammenta quanto enunciato nell'allegato 4/2, al D.lgs. 118/2011, il quale al punto 3.3, testualmente recita: *"in sede di rendiconto dell'esercizio 2015 e fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente
- Utilizzi del FCDE per cancellazione di crediti inesigibili
+ FCDE accantonato nel bilancio di previsione dell'esercizio
= FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento

Verificato che l'Ente al 31.12.2015:

- non cancella residui attivi al titolo I e III in conto residui;
- non si avvale della facoltà di garantire il FCDE con il fondo anticipazione liquidità, ai sensi dell'art.2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 in quanto, nella parte spesa al titolo III, alla voce "rimborso quota capitale di mutui e prestiti", si riporta a residuo l'ammontare corrispondente dell'anticipazione di liquidità ricevuta pari a € 5.809.927,75 e quindi non confluendo nell'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato a garanzia del Fondo crediti.

Per cui, per come suesposto, il FCDE determinato in sede di rendiconto 2015 non è correttamente quantificato, in quanto l'Ente avrebbe dovuto sommare alla parte stanziata in bilancio di previsione 2015, pari a € 450.209,18, il fondo crediti accantonato in sede di riaccertamento straordinario, pari a € 10.039.308,70.

Di conseguenza il risultato di amministrazione al 31.12.2015 determinato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2016 non è correttamente determinato in quanto non tiene conto del fondo crediti accantonato al 01.01.2015.

Inoltre l'Organo di revisione, sia nel questionario che nella relazione, indica che nella quota accantonata nel risultato di amministrazione per FCDE è compresa la quota relativa al ripiano del disavanzo da riaccertamento pari ad € 292.000,00, per cui solo la rimanente parte pari a € 158.209,18 sarebbe l'effettivo accantonamento a FCDE.

Mentre, per come rilevato precedentemente, nella deliberazione di Giunta comunale n. 48/2016, l'accantonamento a FCDE è pari a € 244.741,20.

A riguardo si dovranno fornire chiarimenti in merito a tale anomala modalità di composizione del FCDE e del finanziamento della quota annuale del disavanzo da ripianare.

5.2 Mancati accantonamenti nel risultato di amministrazione e somme vincolate

Si rileva la non corretta composizione del risultato di amministrazione che, secondo l'articolo 187, comma 1, del Dlgs 267/2000, è costituito da fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. L'Ente, infatti, sia al 1° gennaio 2015 che al 31.12.2015, non determina le quote accantonate così come previste dall'allegato 4/2, punto 5.2.

Infatti per come previsto alla lettera h) del citato allegato, l'ente deve costituire un accantonamento per fondi rischi cause legali. Tale accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Inoltre non provvede all'accantonamento dell'indennità di fine mandato, cui alla lettera i) e dei fondi spese e rischi (se ne le condizioni). L'Ente dovrà fornire chiarimenti in merito trasmettendo, altresì, l'attestazione dei responsabili di esistenza/non esistenza debiti fuori bilancio al 31.12.2015.


Ancora si dovrà fornire chiarimenti in merito all'ammontare della somma vincolata al 01.01.2015 di € 878.716,38 per "vincoli da leggi e principi contabili" e poi rideterminata, al 31.12.2015, in € 2.694.121,24, per "altri vincoli";

6. Disavanzo d'amministrazione

In seguito al riaccertamento straordinario al 01.01.2015, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 53 del 30.04.2015, l'Ente determina un disavanzo tecnico di € - 8.752.742,38.

Il decreto 2 aprile 2015 emanato dal Mef, all'articolo 2, comma 2, ha definito i tempi e le modalità per ripianare i disavanzi o i maggiori disavanzi scaturiti dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui. In base a tale articolo, l'Ente non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta di riaccertamento straordinario, avrebbe dovuto adottare una delibera consiliare con la quale si definivano le modalità di recupero del maggiore disavanzo, indicando l'importo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi fino al completo recupero. Orbene, il Comune di Nicotera adotta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 10.08.2005 relativa al ripiano del disavanzo, ma ben oltre i termini previsti.

Nella deliberazione n. 26, viene dato atto che il disavanzo di amministrazione pari ad € 8.752.742,38 sarà ripianato in quote annuali costanti pari ad € 291.758,07 da imputare nei singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione 2015 e sino al 2044. Viene dato atto, inoltre, che essendo in gestione provvisoria l'applicazione al bilancio di



W3

previsione 2015 della quota del maggiore disavanzo si realizzerà al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione, per come esposto al paragrafo precedente, al quadro 1.1.3 del questionario 2015 nel riportare gli stanziamenti per accantonamenti in conto competenza, indica l'importo di € 158.209,18 per "accantonamento FCDE" e l'importo di € 292.000,00 per "Ripiano quota disavanzo da riaccertamento straordinario". La somma di questi due stanziamenti, pari ad € 450.290,18, confluiscono, sempre per come riportato dal revisore in "accantonamento per FCDE". Anche nella deliberazione di giunta n. 48 del 15.04.2016, di approvazione del rendiconto 2015, il ripiano della quota annuale del disavanzo viene fatta confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

Ancora, al quadro 1.2.2 del questionario relativo alla composizione del disavanzo di amministrazione, non solo non è riportato alcun importo alla voce relativa a "disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui", ma al punto successivo alla domanda "...l'Ente ha assorbito la quota annuale del disavanzo...", l'Organo di revisione attesta che "non ricorre la fattispecie".

Alla luce di quanto suesposto è necessario ricordare che tra le modalità di ripiano del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario, oltre all'utilizzo di maggiori entrate o di economie di spesa, vi sono quelle espressamente elencate nel D.M 2 aprile 2015 di cui all'art 2, comma 4, ossia: "il maggior disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili".

In conclusione, l'Ente dovrà fornire chiarimenti riguardo:

- alla tardiva adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo, avvenuta ben oltre i 45 giorni previsti;
- al mancato stanziamento, per come rilevato dal conto del bilancio 2015 e dal certificato al bilancio di previsione 2016, della quota annuale del disavanzo da ripianare (quota annuale pari a € 291.758,07);
- quanto asserito dall'Organo di revisione riguardo la "mancanza di quote da ripianare";
- al finanziamento della quota del disavanzo con il FCDE, per come si rileva sia dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2016 che dal questionario 2015.

7. Gestione delle entrate

Analizzando la gestione complessiva delle entrate dell'Ente si conferma, per come già rilevato nella citata deliberazione n. 90/2016, il basso tasso di riscossione delle entrate proprie che oramai rappresenta un variabile costante.

Infatti nella gestione di competenza 2015:

- al titolo I, a fronte di accertamenti di € 3.794.463,91 gli incassi sono pari a € 1.361.584,30 (36%);

- al titolo III, a fronte di accertamenti di € 1.046.972,66 gli incassi sono pari a € 82.387,72 (8%).

Nella gestione dei residui:

- al titolo I, a fronte di accertamenti di € 5.702.092,31 gli incassi sono pari a € 816.996,49 (14%);

- al titolo III, a fronte di accertamenti di € 6.245.243,20 gli incassi sono pari a € 50.467,42 (1%).

Tra le risorse che incidono maggiormente sulla bassa capacità di riscossione delle entrate, vi è la TARSU/TARI, cui i residui al 31.12.2015 ammontano complessivamente ad € 5.363.302,97 (di cui € 4.191.258,32 provenienti dalla gestione dei residui ed € 1.172.044,65 dalla gestione di competenza); i proventi da servizio idrico, cui i residui sempre al 31.12.2015, sono pari a € 7.006.378,32 (di cui € 6.152.403,94 dalla gestione dei residui e € 853.974,38 dalla gestione di competenza).

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge come le criticità in ordine al grado di realizzazione delle entrate proprie, in particolar modo in riferimento al servizio smaltimento rifiuti ed al servizio idrico, costituiscano un indice della difficoltosa gestione finanziaria dell'ente e come esse incidano sull'attendibilità del risultato di amministrazione, sullo squilibrio dei flussi di cassa (che si descriverà in seguito) e, altresì, sul pagamento delle correlate spese.

Si relazioni in merito.

7.1 Trasferimenti erariali

Dalla disamina delle voci di entrata che hanno registrato nel corso dell'esercizio 2015 un basso tasso di riscossione, emerge, relativamente al titolo I, la mancata erogazione dei trasferimenti erariali (fondo di solidarietà comunale, i contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge, ecc.). Infatti le erogazioni nell'anno 2015 ammontano ad € 22.081,74 a fronte di accertamenti per € 751.763,12.

A riguardo nell'evidenziare che la mancata erogazione ha inciso negativamente sui flussi di cassa, l'Ente dovrà relazionare sulle cause che hanno determinato il blocco dei trasferimenti.

7.2 Stralcio residui attivi da entrate proprie

Dall'esame del questionario 2014, al quadro 1.10.1, relativamente ai residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010, l'Ente stralcia residui al titolo I e III rispettivamente l'importo di € 989.540,57 e € 1.136.707,39. In relazione a quanto rilevato è necessario sottolineare che lo stralcio dal conto del bilancio dei crediti insussistenti ovvero inesigibili richiede una particolare attenzione e la conservazione di un'adeguata documentazione delle ragioni dello stralcio. Infatti è bene ricordare quanto enunciato dal principio contabile 4.2, punto 9.1, vale a dire che: *"quei crediti che, trascorsi tre anni dalla loro formazione, qualora non*

riscossi, possono essere eliminati dal conto del bilancio e conservati in quello del patrimonio..... è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.....Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato".

Per cui, sulla base di quanto detto l'Ente dovrà:

- trasmettere l'elenco relativo ai crediti stralciati con indicazione delle motivazioni e dei correlativi importi;
- relazionare sulle azioni intraprese al fine del recupero delle somme stralciate dal conto del bilancio;
- relazionare sulla iscrizione nel conto del patrimonio di crediti ritenuti inesigibili ai sensi dell'art. 230, comma 5 del TUEL, solamente dell'importo di 662.073,76.

8. Gestione delle spese ed utilizzo di entrate a specifica destinazione

La bassissima capacità di riscossione delle entrate proprie si riflette, di conseguenza, sulla capacità dell'Ente di assolvere i propri impegni e quindi di effettuare i relativi pagamenti. Infatti relativamente ai residui passivi di parte corrente (Titolo I della spesa), la Sezione evidenzia, per come fu già rilevata con la precedente deliberazione n.90/2016, la presenza di uno stock di tali residui elevato.

Nella gestione di competenza 2015, a fronte di impegni pari a € 3.533.008,62 i pagamenti ammontano ad € 2.080.227,17 (59%). Mentre in conto residui a fronte di impegni pari ad € 5.747.629,19 i pagamenti ammontano a € 615.411,94 (11%).

La criticità dell'accumulo delle partite passive è significativo, in particolar modo, per la gestione di parte capitale. La sofferenza in tale comparto è confermata dalla differenza tra i residui attivi in conto capitale (titolo IV e V) e quelli passivi (titolo II), per come meglio rappresentato qui di seguito:

| Residui attivi | Al 31.12.2014 | Al 31.12.2015 |
|--|----------------------|---------------------|
| Titolo IV | 3.923.403,39 | 2.410.546,20 |
| Titolo V | 61.970,12 | 60.473,27 |
| Totale residui attivi di parte capitale | 3.985.373,51 | 2.471.019,47 |
| Passivi titolo II | 8.663.867,32 | 2.721.063,38 |
| Differenza fra residui attivi e passivi | -4.678.493,81 | -250.043,91 |

La movimentazione dei residui attivi e passivi di parte capitale, di regola, dovrebbe essere allineata, ossia deve essere assicurata la perfetta corrispondenza tra gli accertamenti ed i correlati impegni di spesa, in quanto si tratta di somme a specifica destinazione.

Qualora si verifichi un disallineamento tra i citati residui, la differenza dovrebbe trovare allocazione nella disponibilità di cassa, trattandosi di somme riscosse ma non ancora utilizzate per il fine a cui sono destinate.

WMS

Pertanto, sembrerebbe dedursi che l'Ente abbia utilizzato somme a specifica destinazione per coprire spesa corrente generica senza poi ricostituire le somme utilizzate a fine anno. Inoltre, al questionario al quadro 1.2.4.2, l'Organo di revisione non dà atto dell'ammontare del fondo cassa, né dei fondi vincolati o liberi, né tantomeno dei fondi da ricostituire sia al 31.12.2014 che al 31.12.2015.

A tal proposito, si rammenta che il punto 10.6, dell'allegato n. 4/2, del D.lgs. 118/2011 prevedeva che all'avvio dell'esercizio 2015, con determinazione del responsabile del servizio finanziario si quantificasse la giacenza di cassa vincolata al 01.01.2015.

Per cui, alla luce di quanto suesposto, si dovrà trasmettere la determinazione del responsabile del servizio finanziario da cui si evinca la giacenza di cassa vincolata sia al 01.01.2015 che al 01.01.2016.

Inoltre, nel caso in cui i fondi a destinazione vincolata non siano stati ricostituiti si dovrà predisporre uno schema dettagliato dei predetti fondi, dal quale si rilevino gli accertamenti, gli impegni, le riscossioni e i pagamenti in conto capitale, per il biennio 2014/2015. Nell'eventualità in cui i fondi risultino integralmente ricostituiti si dovranno fornire le motivazioni di tale scostamento tra i residui indicandone le cause.

9. Insufficienza delle risorse di cassa e sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria

In relazione ai flussi di cassa, per come si rileva dal quadro 1.2.4.1 del questionario 2015, si registra un flusso di cassa negativo relativamente alla gestione di parte corrente pari a € -3.653.421,80 (di cui € -3.972.837,41 dalla competenza e € 319.415,61 dai residui). Mentre per la gestione di parte capitale si ha un flusso di cassa positivo di € 7.981.580,50 (di cui € 8.129.237,20 per la gestione di competenza e € -147.656,70 per la gestione dei residui). Il saldo negativo dei flussi di cassa per ciò che attiene alla gestione corrente di competenza, rappresenta una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie per cui si configura come un'anomalia gestionale che, raffrontata con le gestioni passate, è oramai consolidata.

Mentre il valore positivo del flusso di cassa in conto competenza della gestione capitale, è influenzato dall'anticipazione di liquidità che l'Ente ottiene ai sensi del D.L. 78/2015, pari a € 5.809.927,75. Infatti, per come si rileva da Siope il Comune di Nicotera incassa l'anticipazione nel mese di dicembre 2015.

L'Ente per far fronte alle obbligazioni assunte, oltre all'ipotesi di utilizzo di somme a specifica destinazione, per come precedentemente rilevato, risulta fare un sistematico ricorso ad anticipazione di tesoreria in ampia misura.

E' noto che il ricorso costante ad anticipazione di tesoreria, come in questo caso, oltre a produrre aggravio finanziario per l'Ente, costituisce uno squilibrio nella gestione di competenza e nei casi più gravi si può configurare come una forma di "indebitamento" con il rischio di finanziare spese diverse da quelle di investimento.

Nell'esercizio 2014, per come già rilevato al paragrafo relativo al risultato di gestione, l'Ente accerta e riscuote, al titolo V "anticipazioni di tesoreria" l'importo di € 2.051.415,80. In parte spesa, al titolo III "Rimborso per anticipazioni", impegna e paga la minore somma di € 1.861.021,48. La differenza tra l'importo accertato e quello pagato, pari ad € 190.394,32, ha concorso a determinare un diverso risultato di amministrazione che è migliorativo rispetto a quello effettivo.

Nell'esercizio 2015, l'Ente accerta e riscuote, al titolo V "anticipazione di tesoreria" € 3.050.187,70. In parte spesa, al titolo III "rimborso per anticipazioni" impegna e paga la maggiore somma di € 3.240.582,02, generando un differenziale di € 190.394,32.

A tal proposito, si riporta quanto già rilevato precedentemente, ossia: *"l'anticipazione di tesoreria deve essere contabilizzata in modo che risulti neutra, ossia che l'accertamento, le riscossioni e gli impegni relativi all'utilizzo dell'anticipazione si devono sempre equivalere con l'unica eccezione nel caso in cui si verifichi uno scoperto per mancata restituzione dell'anticipazione a chiusura dell'esercizio"*.

Oltre a quanto esposto si rileva anche, che l'Organo di revisione non compila il quadro 1.2.5.1 relativo all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio.

Pertanto, si dovranno fornire i relativi chiarimenti.

10. Anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 78/2015 e riconoscimento debiti fuori bilancio

A conferma della sofferenza di liquidità dell'Ente, vi è il ricorso ad "anticipazione di liquidità", che ottiene dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del D.L. 78/2015.

L'Ente riscuote l'anticipazione giorno 17.12.2015 per l'importo di € 5.809.927,75. Tale anticipazione ha il fine di fornire liquidità agli enti per consentire loro di pagare debiti certi, liquidi ed esigibili già presenti in bilancio e muniti di copertura finanziaria. Per cui è finalizzata a rendere disponibili le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (sez. Autonomie n. 19/sezaut/2014). Per questa ragione la contabilizzazione deve essere effettuata in modo tale da garantire la neutralità delle relative poste. La sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità avviene mediante l'istituzione di un fondo di bilancio, di importo pari all'anticipazione da restituire, non impegnabile, che confluisce nel risultato di amministrazione sul quale dovrà essere costituito un apposito vincolo nella voce "parte accantonata". Tale fondo va annualmente ridotto in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Il Comune di Nicotera, per come si rileva dal conto del bilancio 2015, accerta ed incassa al titolo V, alla voce "anticipazione liquidità" l'importo di € 5.809.927,75, mentre nella parte spesa, al titolo III, alla voce "rimborso quota capitale di mutui e prestiti" impegna il correlativo importo, anziché farlo confluire nella parte accantonata dell'avanzo d'amministrazione.

Di conseguenza il risultato di amministrazione dell'Ente non è correttamente determinato a causa dell'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ed anche, per come già stato rilevato, dall'errato accantonamento del fondo crediti in sede di previsione 2015.

L'art. 8, comma 6, del D.L. 78/2015, dispone che il fine per la concessione di anticipazioni di liquidità è *".....quello di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva....."*.

Ebbene, l'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2016, procede al riconoscimento di vari debiti fuori bilancio, ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000, finanziandoli mediante l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità ricevuta.

Analizzando l'allegato alla delibera, acquisiti dall'albo on line dell'Ente, si evince che i debiti fuori bilancio finanziati con l'anticipazione, ai sensi del D.L. 78/2015, si riferiscono tutti a sentenze, ma risulterebbe che il giudizio finale di alcune sentenze, per come qui di seguito riportato, sia avvenuto nel corso dell'esercizio 2015:

- sentenza n. 1571/2015 di €3.000,00;
- sentenza n. 656/2015 di € 61.128,53;
- sentenza n. 1022/2015 di € 1.800,00;
- sentenza n. 391/2015 di € 7.492,00;
- sentenza n. 14/2015 di € 962,37.

Per cui, allo stato degli atti tali debiti non potevano essere pagati con l'anticipazione di liquidità poiché successivi alla data del 31.12.2014 e quindi, non possedevano il requisito della riconoscibilità anche se riconosciuti in bilancio successivamente.

Ancora, con la deliberazione di Giunta Comunale di riconoscimento dei debiti, l'Ente al punto 4 della predetta delibera attesta che: *"che la spesa di € 272.708,99 viene finanziata con mutuo di € 5.809.927,75 già concesso dalla Cassa depositi e Prestiti ex art. 8, comma 6, del D.L. n. 78/2015, quale anticipazione di liquidità finalizzato anche al pagamento dei debiti fuori bilancio certi, liquidi ed esigibili, importo che sarà iscritto, in entrata ed uscita, ad apposita voce, nel redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2016"*.

Ciò posto, l'Ente dovrà indicare la fonte di finanziamento dei debiti fuori bilancio liquidati pari a € 272.708,99, atteso che, come già relazionato nella parte che precede, l'anticipazione di € 5.809.927,75 risulta integralmente accertata e riscossa nella competenza dell'esercizio 2015 e che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, poteva finanziare spese certe, liquidi ed esigibili presenti alla data del 31.12.2014.

Si dovranno fornire chiarimenti anche su quanto attestato dall'organo di revisione nella relazione, in merito all'attestazione che *"al finanziamento dei debiti fuori bilancio si è provveduto con l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 non vincolato per € 272.708,99"*.

Si dovrà altresì:

- trasmettere l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili pagati con l'anticipazione e il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016/2018 corredato del peg 2016;
- comunicare se i debiti fuori bilancio siano stati integralmente pagati, attestando, altresì, se abbia adempiuto all'obbligo di trasmissione delle delibere alla Procura regionale della Corte dei conti.

11. Spese per il personale

Dall'esame del quadro 1.2.11, per come rappresentata dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto della gestione 2015, si rileva che l'Ente non rispetta i criteri di cui all'art. 1, co. 557 e 557 quater della legge n. 296/2006.

Difatti, la media degli impegni per spesa di personale del triennio 2011/2013 è pari a € 1.284.250,68 (di cui € 1.202.225,32 per spese intervento 01 e € 82.025,36 per irap), mentre gli impegni da rendiconto 2015 sono pari a € 1.323.620,18 (di cui € 1.245.936,97 per spese intervento 01 e € 77.683,32 per irap). Per cui risulta evidente che l'Ente non rispetta il limite imposto dalla norma. Mentre dalla relazione al rendiconto 2015, redatta dall'Organo di revisione, vengono riportati dati differenti. Infatti la media degli impegni del triennio 2011/2013 è pari a € 1.283.465,95 (di cui € 1.202.225,32 per spesa intervento 01 e € 81.240,63 per irap), mentre a rendiconto 2015 gli impegni sono pari a € 1.330.583,93 (di cui € 1.245.936,97 per spese intervento 01 e € 84.646,96 per irap). Si rileva, inoltre che il totale delle spese escluse ammontano per il triennio 2011/2013 a € 46.765,39 e per il 2015 a € 67.603,01.

In merito ai dati esposti, l'Ente dovrà relazionare:

- sul superamento del limite della spesa del personale per l'esercizio 2015;
- sulle componenti escluse relative al triennio 2011/2013 e all'esercizio 2015;
- sulle discrasie degli importi, riportati nel questionario e nella relazione, in riferimento all'irap per il triennio 2011/2013 e per l'esercizio 2015.

12. Contrattazione integrativa decentrata

Dall'esame del questionario 2014, si rileva che l'Organo di revisione non compila il quadro relativo alla contrattazione decentrata, per cui non viene riportato neanche l'ammontare del fondo per l'anno 2010, che come disciplinato dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 rappresenta l'anno di riferimento. Infatti, tale comma testualmente recita: *"a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015, le risorse destinate*


annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Mentre, nella relazione al rendiconto 2015, vengono riportati i seguenti importi relativi alle risorse destinate dall'Ente alla contrattazione integrativa:

- rendiconto 2013 € 24.907,15;
- rendiconto 2014 € 22.399,41;
- rendiconto 2015 € 38.036,86.

Per cui al fine di poter verificare se l'Ente ha rispettato il limite imposto dalla norma, si dovrà:

- trasmettere la determina con la quale è stato costituito il fondo per l'anno 2010 (anno di riferimento);
- comunicare se sono stati sottoscritti i contratti per il triennio 2013/2015 provvedendo nel contempo a trasmettere le determinate di costituzione del fondo;
- comunicare se sono state effettuate, eventualmente, progressioni orizzontali;
- indicare, ai sensi dell'ex art. 4 C.C.N.L. del 22.01.2004, se le eventuali ipotesi di accordo relative agli anni indicati siano state inviate, insieme alla relazione illustrativa, all'organo di Revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e se sia stata assolta la prescritta trasmissione all'Aran del contratto.



13. Tempestività pagamenti

Per come si rileva dal questionario, l'Ente non adotta per l'esercizio 2015 misure organizzative rivolte ad assicurare la tempestività dei pagamenti, violando in tal modo il disposto all'art. 9 del D.L. n. 78/2009. Nella relazione al rendiconto 2015, invece, l'Organo di revisione attesta che l'Ente ha adottato misure organizzative ai sensi del citato articolo. Per cui si dovranno relazionare su tali discrasie.

Si richiedono, altresì, chiarimenti e aggiornamenti in merito ai pagamenti delle somme dovute alla Regione Calabria per:

- il conferimento RR.SS.UU., di cui alla nota n. 241476 del 28 luglio 2016 della Regione Calabria avente ad oggetto "Mancato pagamento della tariffa per il conferimento RR.SS.UU Annualità 2015 - art.7 L.241/90- DIFFIDA AD ADEMPIERE", AVVIO PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA", per € 367.566,79;
- la somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodo 1981-2004) per € 1.957.097,76. Si chiede di comunicare se è stato effettuato un piano di rateizzazione.

Su quest'ultimo importo, qualora il credito risultasse ancora esigibile, dovrà specificare le misure adottate dall'Ente al fine di sanare la propria situazione debitoria.

14. Spese di rappresentanza

L'art. 16, comma 26, del dl 138/2011 ha introdotto, a partire dall'esercizio 2011, l'obbligo di allegare al rendiconto il prospetto contenente le spese di rappresentanza, anche se

negativo, secondo lo schema tipo approvato con D.M. 23.01.2012. Tale elenco deve essere trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei conti e va pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente locale.

A questa Sezione non risulta inviato l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute per l'anno 2015 e tantomeno risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

A riguardo si chiede l'invio dell'elenco delle spese di rappresentanza, così come riportate dall'Organo di revisione nella relazione, le quali ammontano a € 725,00 e, altresì, di comunicare se sia stato adottato un regolamento relativo alla disciplina delle stesse, ai sensi dell'art 7 del TUEL.

15. Patto di stabilità

Dal questionario 2014/2015, si rileva che l'Ente rispetta il patto di stabilità per entrambi gli esercizi. Infatti, il rispetto dimostrativo del patto per l'anno 2014 evidenzia un saldo finanziario 2014 (entrate finali nette - spese finali nette) pari a 619,00 migliaia di euro e un obiettivo programmatico 2014 pari a 277,00 migliaia di euro, con un differenziale tra il saldo finanziario e saldo obiettivo finale 2014, pari a 342,00 migliaia di euro.

Mentre per il 2015, si ha un saldo finanziario 2015 (entrate finali nette - spese finali nette) di 497,00 migliaia di euro e un obiettivo programmatico 2015 pari a 22,00 migliaia di euro, con un differenziale tra il saldo finanziario e saldo obiettivo finale 2015, pari a €. 475,00 migliaia di euro.

Per come esposto in precedenza, relativamente all'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria ricevuta per l'esercizio 2014/2015, la quale ha influenzato non solo il risultato di gestione e di amministrazione ma anche il rispetto del patto di stabilità, l'Ente dovrà trasmettere il prospetto relativo alla modalità di calcolo dell'obiettivo 2014/2015 ed indicare se ha usufruito di spazi finanziari concessi dalla Regione Calabria e dal Mef.

16. Verifica capacità indebitamento

Dal questionario del Revisore non risulta compilato il prospetto relativo al rispetto del limite di indebitamento.

Inoltre al quadro 2.4, il totale residuo debito dell'Ente per indebitamento al 31.12.2015, pari a € 605.369,86, non corrisponde con l'importo iscritto nel conto del patrimonio alla voce "debiti di finanziamento per mutui e prestiti" che invece è di € 603.873,01.

Per cui l'Ente dovrà compilare il prospetto relativo al rispetto del limite di indebitamento e relazionare sulla discrasia rilevata.

17. Verifica conto del patrimonio

In relazione al conto del patrimonio si rilevano, si rilevano alcune incongruenze:

- Alla voce "immobilizzazioni materiali", la consistenza iniziale è pari a quella finale, per cui l'Ente non calcola le quote di ammortamento;
- Alla voce "totale crediti" viene indicata una consistenza finale di € 17.955.663,18, che depurata del credito iva (€ 394.715,98) è pari a € 17.560.947,20. Tale importo non corrisponde al totale dei residui attivi da riportare risultanti dalle scritture contabili pari a € 17.353.296,97;
- il valore relativo alla voce "debiti per mutui e prestiti" di € 603.873,01 non si concilia con quanto riportato dall'organo di revisione al quadro 2.4 relativo all'indebitamento dell'Ente al 31.12.2015. Infatti riporta l'importo di € 605.369,86;
- alla voce "debiti di funzionamento" viene indicata una consistenza finale di € 6.585.365,29, diversa da quella indicata nelle scritture contabili (residui passivi del titolo I) pari ad €. 6.584.998,70;
- il valore esposto nei conti d'ordine del conto del patrimonio, pari a €. 2.709.732,49 non si concilia con il totale dei residui passivi del titolo II riportato nelle scritture contabili (€. 2.721.063,38);
- si riporta un credito iva pari a € 394.715,98 sia al 01/01 che al 31.12.2015, per cui non risultano movimentazione;

Al fine di effettuare le opportune verifiche, l'Ente dovrà relazionare sui rilievi formulati e trasmettere, altresì, la dichiarazione iva 2014 e 2015.

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

DELIBERA

che la Commissione straordinaria del Comune di Nicotera (VV) e l'Organo di revisione del Comune medesimo, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni, fornisca entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC) della presente deliberazione, le integrazioni istruttorie di cui in premessa, intendendosi qui integralmente richiamate.

ORDINA

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata, tramite posta elettronica certificata (PEC):
 alla Commissione straordinaria del Comune di Nicotera (VV);
 all'Organo di revisione del Comune di Nicotera (VV)
 Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 27/09/2017.

Il Magistrato Relatore
 Dott. Massimo BALESTIERI


Presidente
 Dott. Tommaso SALAMONE


CORTI DEI CONTI
 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
 PER LA CALABRIA
 PER COPIA CONFORME
 Si attesta che la presente copia composta di n. 22 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria
 28 Set. 2017
 Catanzaro, 28 Set. 2017
 Direttore di Segreteria

